



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott.ssa Sara Redaelli
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 44 del 10/08/2022

- 1) Le news di agosto
- 2) Convertito in legge il Decreto Semplificazioni fiscali. Le novità in sintesi

1) Le news di agosto

Operativo lo sgravio contributivo per il settore viaggi

L'INPS nella circolare n. 89 del 27 luglio 2022, ricorda che l'art. 4, co. 2-ter del DL n. 4/2022, ha previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL), in favore dei datori di lavoro privati che appartengono al settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

L'esonero può essere richiesto per il periodo di competenza compreso da aprile ad agosto 2022, e può essere riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi.

Il regime 398 è sempre ispirato al principio di cassa

Con una recente sentenza della Corte di Cassazione - ordinanza n. 22440/2022 - i giudici della Suprema Corte hanno censurato le indicazioni fornite con la circolare n. 18/E/2018, esprimendo il concetto per cui il principio di cassa governa sempre il regime forfettario 398/1991.

Decorre dal 1° agosto la sospensione feriale dei termini

Decorre dal 1° agosto il c.d. "periodo feriale", ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Termini sospesi
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Agevolabili anche i canoni versati entro il 29 agosto

Con le *faq* pubblicate dall'Agenzia delle entrate lo scorso 11 luglio 2022 la stessa ha chiarito che il credito d'imposta per le imprese turistiche e per le piscine spetta in relazione ai canoni pagati fino al 29 agosto 2022, e non fino al 30 giugno 2022.

Publicata la modulistica per le rateizzazioni semplificate per debiti complessivi fino a 120.000 euro

L'articolo 15-bis, D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 16 luglio 2022, venga elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dovere documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e senza dovere allegare alcuna documentazione.

Assegno unico e universale per figli a carico: ampliata la platea degli stranieri beneficiari

L'INPS, con il Messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022, ha ampliato l'elenco dei titoli di soggiorno che permettono ai lavoratori stranieri, di richiedere il diritto all'assegno unico e universale per i figli a carico. Nello specifico sono state aggiunte le seguenti tipologie di permesso di soggiorno:

- lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
- lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
- assistenza minori;
- protezione speciale;
- casi speciali (rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Rimangono esclusi dalla platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi di soggiorno:

- attesa occupazione;
- tirocinio e formazione professionale;
- studio;

- studenti/tirocinanti/alunni;
- residenza elettiva;
- visite, affari, turismo.

Istruzioni per la CIGO in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di temperature elevate

L'INPS e l'INAIL, con Comunicato Stampa del 26 luglio 2022, hanno reso nota la possibilità per le imprese di richiedere all'INPS, il riconoscimento della CIGO con causale "eventi meteo" nelle situazioni in cui il termometro supera i 35° centigradi. Tuttavia, viene precisato che ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale, possono essere considerate idonee anche le temperature "percepite", che solitamente sono più elevate rispetto alle temperature registrate nei bollettini meteo, in relazione anche alla tipologia di lavorazione in atto.

Tassi d'interesse e sanzioni 2022

Con la Circolare n. 29 del 26 luglio 2022, l'INAIL comunica i tassi di interesse applicabili dal 27 luglio 2022, per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi ed accessori:

- 6,50% interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi ed accessori;
- 6,00% misura delle sanzioni civili.

2) Convertito in legge il Decreto Semplificazioni fiscali. Le novità in sintesi

È stata definitivamente approvata la Legge di conversione del DL n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni (per approfondimenti si rinvia alla circolare n.41 del 12/07/2022). Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali modifiche introdotte a seguito della conversione.

Semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili	Superando alcune criticità interpretative sorte a seguito di poco condivisibili chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate, è stato modificato l'articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994. A seguito delle modifiche, sia la tenuta che la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici sono ritenute regolari, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge e in difetto di conservazione sostitutiva digitale, qualora in sede di accesso, ispezione o verifica i registri risultino aggiornati sui già menzionati sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
Informativa sulle erogazioni pubbliche	I percettori di erogazioni pubbliche hanno specifici obblighi di informativa dettati dall'articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017. Come noto, per le imprese l'obbligo si assolve in sede di redazione del bilancio con la Nota integrativa; per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli non tenuti alla redazione della Nota integrativa (essenzialmente, imprenditori individuali, società di persone e microimprese), l'obbligo doveva essere assolto sui siti Internet (o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza).

	<p>In forza delle nuove disposizioni i soggetti che (seppur non obbligati) procedono alla redazione della Nota integrativa al bilancio, possono utilizzare tale forma di pubblicità in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, nel termine previsto per la redazione del bilancio anziché entro il 30 giugno dell'anno successivo alla erogazione del beneficio.</p>
Dichiarazione precompilata	<p>Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione.</p> <p>Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.</p> <p>In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.</p>
Comunicazione di conclusione dell'attività istruttoria al contribuente	<p>Vengono introdotte modalità semplificate di comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente.</p> <p>Più precisamente, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima. Le modalità semplificate di comunicazione saranno individuate dall'Amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO".</p>
Segnalazione di situazioni debitorie da parte dell'Agenzia delle entrate	<p>Come noto, in forza dell'articolo 25-novies D.Lgs. 14/2019, l'Agenzia delle entrate ha già iniziato ad inviare specifiche comunicazioni a fronte dell'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalle Li.Pe. trasmesse, superiore a 5.000 euro.</p> <p>La legge di conversione interviene sul punto, prevedendo che l'Agenzia delle entrate debba inviare la segnalazione di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla Li.Pe. di importo superiore a 5.000 euro ma, comunque, non inferiore al 10 % dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La comunicazione viene comunque inviata se il debito è superiore a 20.000 euro.</p> <p>La legge di conversione interviene anche sul termine previsto, stabilendo che le segnalazioni debbano essere inviate dall'Agenzia delle entrate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54bis D.P.R. 633/1972 e, comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle Li.Pe..</p> <p>Viene infine modificata la decorrenza: le prime segnalazioni riguarderanno i debiti risultanti dalle Li.Pe. relative al secondo trimestre 2022 (non più il primo).</p>
Eliminazione del limite "de minimis"	<p>È stata modificata la disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; viene prevista l'abrogazione dell'art. 2 co. 3-ter del DL</p>

	<p>50/2022, il quale dispone che "gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis".</p> <p>I suddetti crediti d'imposta in esame non dovranno quindi sottostare al limite di 200.000,00 euro previsto per il triennio ai fini del rispetto del regime "de minimis".</p> <p>Nessuna modifica invece alla disposizione di cui all'art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 che prevede, in relazione ai crediti d'imposta per le imprese non energivore non gasivore, la possibilità di richiedere, in presenza di determinate condizioni, una comunicazione al venditore nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.</p>
Elenchi INTRASTAT, ripristinato il termine originario	<p>Viene ripristinato il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.</p> <p>Gli elenchi del mese di giugno 2022, al pari di quelli del secondo trimestre dell'anno in corso, non sono incisi dalla modifica, ma beneficiano tuttavia del differimento al 22 agosto 2022.</p> <p>A partire dagli elenchi del mese di luglio 2022 e del terzo trimestre dell'anno in corso, il termine di presentazione risulta, pertanto, quello in vigore prima della modifica operata dal decreto "Semplificazioni", ovvero la scadenza fissata al giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati